

STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

ART. 1

La biblioteca pubblica opera al servizio di tutti i cittadini per:

- a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni;
- b) favorire con ogni mezzo di comunicazione, la crescita culturale e civile della popolazione;
- c) stimolare l'educazione permanente e organizzare le attività;
- d) contribuire all'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;
- f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela ed il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale;
- g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ART. 2

Per il raggiungimento dei fini elencati nell'art. 1 la biblioteca pubblica mette gratuitamente a disposizione, attraverso la lettura in sede ed il prestito a domicilio, un'organica raccolta di libri e di altro materiale di informazione (giornali, dischi, films, ecc.); promuove manifestazioni ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il proprio compito di animazione culturale della comunità;

La biblioteca può ancora, oltre a mettere a disposizione i propri locali per incontri e dibattiti, svolgere attività anche in luoghi diversi dalla sede in modo autonomo o in collaborazione con altri Enti o Associazioni.

ART. 3

La biblioteca è amministrata dal Consiglio Comunale il quale assicura alla biblioteca sede e attrezzature idonee, personale qualificato e un finanziamento annuo adeguato ai fini della biblioteca stessa.

ART. 4

Organo di gestione e di direzione culturale della biblioteca è la Commissione di biblioteca.

Tale Commissione è formata da 6 membri così eletti:

- la metà in seno al Consiglio Comunale con la garanzia della rappresentanza della minoranza e l'altra metà viene eletta dal Consiglio Comunale in seguito ad indicazione di associazioni locali (culturali, scolastiche, professionali, sindacali, ecc.) e degli utenti.

La Commissione dura in carica 2 anni e si riunisce in via ordinaria ogni 2 mesi.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice con voto palese in presenza dei due terzi dei membri della Commissione.

Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente ed il Segretario della stessa.

ART. 5

La Commissione ha il compito di:

- a) deliberare il programma da svolgere, specificandolo mese per mese;
- b) attuare ogni iniziativa atta a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini all'uso della biblioteca e agli incontri e dibattiti che in essa si svolgono;
- c) fissare i criteri per l'acquisto dei libri;
- d) stabilire l'orario di apertura e il periodo annuale di chiusura;
- e) attuare una collaborazione con gli Enti Provinciali e Regionali e con altre biblioteche di Enti Locali o per un'attività coordinata sia per il reciproco scambio di libri, sia per iniziative a carattere culturale;
- f) vigilare sull'efficienza della biblioteca e sul suo regolare funzionamento;
- g) proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento di biblioteca al fine di renderlo sempre più idoneo alle necessità della biblioteca stessa.

ART. 6

La biblioteca è affidata ad un assistente di biblioteca o a personale tecnico, anche a tempo parziale, che offrano provata garanzia di preparazione culturale.